

Definizione agevolata sanzioni: vale la data dell'accredito del bonifico

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 30 Gennaio 2020

La Corte di Cassazione fissa in maniera netta i termini in cui il contribuente può procedere alla definizione agevolata delle sanzioni. Esaminiamo il caso di studio, puntando il mouse sul pagamento delle sanzioni a mezzo bonifico bancario

Con l'[ordinanza n.15359 del 6 giugno 2019](#) la Corte di Cassazione fissa in maniera netta i termini in cui il contribuente può procedere alla definizione agevolata delle sanzioni.



Definizione agevolata sanzioni: il fatto

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava, in data 22 novembre 2012, atto di contestazione di sanzioni per l'importo di € 15.000,00 per la violazione dell'art. 303, terzo comma, TULD.

La contribuente in data 21 gennaio 2013 disponeva a mezzo bonifico bancario il pagamento della somma di € 5.000,00, pari ad un terzo della [sanzione](#), che veniva accreditata il successivo 23 gennaio, oltre il termine di 60 giorni previsto per la definizione agevolata.

Di conseguenza l'Ufficio iscriveva a ruolo l'importo residuo e notificava la relativa cartella, che veniva impugnata, eccependo l'avvenuta definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, d.lgs. 472 del 1997.

L'impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.

La sentenza era confermata dal giudice d'appello.

L'Agenzia delle doge

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento